

OGGETTO: **ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS**
ISTRUZIONI DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA SULL'AMPLIAMENTO
DELLE TUTELE IN CASO DI MALATTIA, DEGENZA OSPEDALIERA,
CONGEDO DI MATERNITÀ/PARENTALE

Al fine di ampliare le tutele riconosciute ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS (ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) e non titolari di pensione, il d.l. n. 101/2019 – recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”, entrato in vigore il 5 settembre scorso e convertito, con modificazioni, in legge 2 novembre 2019, n. 128 – ha previsto (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2019) che, per gli stessi:

- 1) l'indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e quello parentale (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2013, API INDUSTRIA NOTIZIE n. 1/2008, n. 5, 13 e 26 del 2007) spettano a condizione che, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o del periodo indennizzabile, nei loro confronti risulti attribuita almeno **una mensilità – non più tre** come richiesto fino al 4 settembre 2019 – della contribuzione dovuta alla stessa Gestione separata;
- 2) la misura dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 %, con conseguente aggiornamento (anche) dell'importo dell'indennità giornaliera di malattia. In particolare:
 - l'indennità per degenza ospedaliera è pari al 16%, al 24% o al 32% (le aliquote previgenti erano, rispettivamente, dell'8, 12 e 16 %) dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della degenza, a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero: da uno a quattro mesi di contributi, il 16%; da cinque a otto mesi di contributi, il 24%; da nove a dodici mesi di contributi, il 32%;
 - l'indennità di malattia è pari, invece, all'8%, al 12% o al 16% (le aliquote previgenti erano, rispettivamente, del 4, 6 e 8 %) dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell'anno di inizio della malattia, a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti la stessa: da uno a quattro mesi di contributi, l'8%; da cinque a otto mesi di contributi, il 12%; da nove a dodici mesi di contributi, il 16%.

Con la seguente circolare n. 141 del 19 novembre scorso, l'INPS ha quindi illustrato le citate novità normative e rinviato, per quanto non diversamente specificato, alle istruzioni già fornite in materia con la circolare n. 77/2013 (riportata su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12/2013).

Lavoratori interessati

La tutela previdenziale della malattia è stata progressivamente estesa nel corso del tempo - attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali (cfr. la citata circolare n. 77/2013) - a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

L'espressione letterale della menzionata disposizione normativa fa ritenere che le modifiche introdotte riguardino appunto tutte le categorie di lavoratori iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena.

Eventi rientranti nell'ambito di applicazione della norma

L'art. 16 del d.l. n. 101/2019 stabilisce che la norma entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal **5 settembre 2019**. Pertanto, gli eventi di

malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente – anche se ancora in corso alla citata data del 5 settembre 2019 – ricadono nell’ambito di applicazione della previgente normativa.

Requisiti reddituali e contributivi

La disposizione normativa in commento modifica il requisito contributivo richiesto ai lavoratori per accedere alle tutele in argomento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia) mentre conferma quello reddituale.

Pertanto le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciuti se:

- nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la Gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, valido per lo stesso anno.

Misura delle prestazioni

A) Degenza ospedaliera (*art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - D.M. 12 gennaio 2001*)

A seguito dell’entrata in vigore della norma in esame, la misura dell’indennità di degenza ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%. Di conseguenza, sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio la degenza. Pertanto, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

B) Indennità di malattia (*art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 – art. 24, comma 26, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011*)

La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019 anche l’indennità di malattia viene quindi raddoppiata. Anche in tal caso dunque sono state ricalcolate.

Di conseguenza, per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

- 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

C) Indennità di malattia (*art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017*)

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative inaggravanti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell'indennità.

Si ribadisce che alle degenze ospedaliere e agli eventi di malattia (compresa quella di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017) iniziati precedentemente e ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma si continuano ad applicare le previgenti disposizioni legislative di cui al D.M. 12 gennaio 2001.